

## **Parere n. 33 del 19/09/2007**

**PREC353/07**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Citytel S.r.l. - servizio di conduzione, sorveglianza, gestione, manutenzione e reperibilità degli impianti tecnologici installati negli edifici sedi del Consiglio Regionale della Campania siti in Napoli al Centro Direzionale Isola F13 e Isola G5.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

### **Considerato in fatto**

In data 9 luglio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Citytel S.r.l. richiede a questa Autorità di esprimersi in merito al provvedimento di esclusione comminato nei suoi confronti nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento del servizio descritto nell'oggetto. L'istante, in particolare, rappresenta che la stazione appaltante ha adottato il provvedimento di esclusione in ragione della mancata presentazione da parte della società della dichiarazione del direttore Tecnico ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. B) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. Tale esclusione è considerata dalla società istante illegittima in quanto la detta dichiarazione non è un requisito previsto dal bando a pena di esclusione.

Inoltre l'istante segnala una carenza nella documentazione di gara la quale non riporta l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante non ha presentato osservazioni.

All'audizione del 19 settembre, nessuna delle parti coinvolte nell'istruttoria è intervenuta.

### **Ritenuto in diritto**

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che si trovano in una delle situazioni individuate nelle successive lettere da a) ad m), del medesimo comma 1. In particolare, le disposizioni di cui alle lettere b) e c), prevedono che le fattispecie di esclusione ivi previste si applichino anche nei confronti del direttore tecnico.

La sopraccitata norma, pertanto, prevede che il direttore tecnico possieda obbligatoriamente una serie di requisiti, pena l'esclusione dell'impresa, ma non determina le modalità con cui tali requisiti debbono essere dimostrati.

Nel caso in esame l'art. 6 del disciplinare di gara prevede che i partecipanti sono tenuti a produrre una dichiarazione conforme all'allegato D sottoscritta dal legale rappresentante della società con la quale questi dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti, di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06. Il legale rappresentante con la detta dichiarazione indica, altresì, i nominativi le date di nascita e luoghi di residenza dei direttori tecnici. In relazione a questi ultimi, la documentazione di gara non ha previsto la produzione della dichiarazione del direttore tecnico in merito alla sussistenza in capo allo stesso dei requisiti ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06.

Peraltro, ove la stazione appaltante ritenesse di verificare la sussistenza di tali requisiti, lo potrebbe fare attraverso una richiesta all'impresa di integrazione documentale.

Quanto alla mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento nel bando di gara, si rileva che essa si pone in violazione con l'art. 10, comma 8, del D.Lgs.

163/2006 il quale espressamente prevede che il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi e forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Tutto quanto sopra evidenziato,

### **Il Consiglio**

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante non sia conforme alla *lex specialis* di gara;
- la mancata previsione dell'indicazione del responsabile del procedimento sulla documentazione di gara si ponga in violazione della normativa vigente.

Il Consigliere Relatore: Alessandro Botto

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2007